

N. 234

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 marzo 2008)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I – XV D130/08

Roma, - 6 MAR. 2008

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2008.

Il provvedimento viene inviato privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Cordiali saluti

Vannino Chiti 

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è finalizzato a ripristinare il testo concordato in sede di apposite riunioni tecniche - tenutesi presso il Dipartimento delle politiche europee con le Amministrazioni interessate – e che tiene conto dei pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché di quanto concordato nel corso della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2007.

Le modifiche da apportare al D.Lgs n. 257/2007 tendono a rendere più chiaro il testo normativo ed a recepire pienamente la direttiva 2004/40/CE.

E' prevista, inoltre, l'elaborazione, da parte del Ministero della Salute, che si avvale degli organi tecnico-scientifici del SSN, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, di linee guida per l'applicazione della disciplina in esame nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

Dallo schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rilevato che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994.

All'articolo 5 del D.Lgs n. 257/2007, che fissa l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto stesso al 30 aprile 2008, vengono inserite anche le disposizioni di cui all'articolo 3 concernente le sanzioni.

Relazione tecnico normativa

1. Aspetti tecnico-normativi.

a) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento normativo è finalizzato a ripristinare il testo già ampiamente concordato con tutte le Amministrazioni interessate, nonché in sede di Conferenza unificata.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulla legislazione vigente

Trattasi di obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea, vengono, infatti, fissati i requisiti minimi per l'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

In proposito si rileva che lo schema di disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni in quanto si prevede espressamente la clausola di cedevolezza secondo cui, *"In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del titolo V – ter del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, introdotte dall'art. 2 del presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo."*

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Lo schema, come sopra già evidenziato, non incide sulle funzioni delle regioni e degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

Il provvedimento in esame non disciplina la creazione di organismi amministrativi e non prevede oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni.

3. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono contenute definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico-giuridica della materia.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

4. Analisi dell'impatto della regolamentazione.

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge i datori di lavoro pubblici e privati ed i beneficiari sono tutti i lavoratori.

b) Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo è il ripristino del testo concordato ed una maggiore chiarezza del testo normativo.

c) Presupposti attinenti alla sfera finanziaria ed economica.

Sotto l'aspetto finanziario, le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato, come espressamente previsto dall'articolo 5.

d) Strumento tecnico normativo appropriato.

Come strumento normativo è previsto espressamente il decreto legislativo con finalità modificative ed integrative.

RELAZIONE TECNICA

Dallo schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rilevato che gli adempimenti dettati dalle nuove disposizioni si limitano a specificare obblighi (in particolare di valutazione e di prevenzione di un rischio specifico e di relativa sorveglianza sanitaria) cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994.

I predetti obblighi di sicurezza, pertanto, continueranno ad essere adempiuti dalle Amministrazioni nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate, come espressamente dettato all'articolo 6 del provvedimento.

Con riguardo all'articolo 2 va sottolineato che gli adempimenti e gli obblighi dettati dalle emanande disposizioni, peraltro già previsti in via generale dal decreto legislativo n. 626 del 1994, Titolo I, sono riferibili ai soli lavoratori esposti durante il lavoro ai campi elettromagnetici.

Con particolare riguardo all'art. 49 vices semel si specifica che dalla stesso non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la relativa attuazione rientra tra i compiti istituzionali del Ministero della Salute, che vi provvederà con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



Ministero
dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

Roma, 25 FEB. 2008

ANA/79/POCOM/2453

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- D.A.G.L.
- Dipartimento per le Politiche Europee - U.L.

Al Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale
- U.L.

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato

L O R O S E D I

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, all'ordine del giorno del preconsiglio dei Ministri odierno, si trasmette la nota della Ragioneria Generale dello Stato n.26796, in data 22 febbraio 2008.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Guido Rota



45 79
g pscm

Roma,

22 FEB. 2008

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

Prot. N. 26796
Rif. Prot. Entrata N. 26345
Allegati: 1
Risposta a nota del:

E, p.c. e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Atto Consiglio n. 280.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il 20 febbraio 2008, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, nel premettere di non avere osservazioni di merito da formulare sul provvedimento e sulla relazione tecnica allegata, si segnala la presenza nel testo del seguente errore materiale:

- articolo 4, recante modifiche all'articolo 5 del d lgs n. 257/2007: al terzo rigo devono essere espunte le parole " e finanziario".

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
22 FEB. 2008
Prot. n. <i>0137</i>

rf

Siglato da: Silvana Amadori

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2007 N. 257, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE SULLE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTROMAGNETICI).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005", ed in particolare l'articolo 1, comma 5 e l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, degli affari regionali e per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione,

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 49-terdecies, comma 2, le parole: *“non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi”* sono sostituite dalle seguenti: *“non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione ”*;
- b) all'articolo 49-quaterdecies, comma 1, lettera b), dopo le parole: *“effetti nocivi”* sono aggiunte le seguenti : *“a breve termine”*;
- c) all'articolo 49-sexiesdecies, comma 5, dopo la lettera: e) è aggiunta la seguente *“e-bis) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici”*;
- d) all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, le parole: *“sono sottoposti a sorveglianza sanitaria”* sono sostituite dalle seguenti: *“sono tempestivamente sottoposti a controllo medico”*;
- e) all'articolo 49-noviesdecies, comma 2, dopo le parole: *“all'articolo 49 sexiesdecies”* sono aggiunte le seguenti: *“trasmessi dal datore di lavoro”*;
- f) all'articolo 49-noviesdecies, comma 3, le parole: *“il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49 sexiesdecies”* sono sostituite dalle seguenti: *“il datore di lavoro che:*
 - 1) *sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'art. 49-sexiesdecies;*
 - 2) *sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;*
 - 3) *tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;*
 - 4) *prende le misure affinché sia effettuato un controllo medico per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.”*;
- g) all'articolo 49-vicies, comma 1, dopo le parole: *“dati medici personali.”* sono inserite le seguenti: *“Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i risultati della valutazione del rischio comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.”*;
- h) dopo l'articolo 49-vicies, è aggiunto il seguente:

“Articolo 49- vicies semel

(Linee guida)

1. Il Ministero della Salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del SSN, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente titolo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di Risonanza Magnetica.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera b) dopo le parole "49-sexiesdecies" le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 4 e 5,";
- b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "49-septiesdecies, commi 3 e 4" sono inserite le seguenti: "49-noviesdecies, comma 2;".

Art.3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257)

1. L'art. 4 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del titolo V – ter del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2 del presente decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo."

Art.4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Invarianza degli oneri)

1. All'attuazione del titolo V-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, le parole: *“di cui all'articolo 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”*.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.